

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LA FIORITA -
SCUOLA DELL'INFANZIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA SAN LEONARDO
208

Numero REA: SA - 397387

Codice fiscale: 04834560650

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2010 - Statuto completo	2
--	---

nelle casse sociali una quota del valore di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero) di modo che il capitale iniziale della società ammonta ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zerozero).

ART. 4) I soci convengono che l'amministrazione, la gestione e la rappresentanza della società cooperativa siano affidate ad un Amministratore Unico ed all'uopo nominano Amministratore Unico, per i primi tre esercizi, il socio LUONGO Donatella, che accetta, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ART. 5) Ai sensi della vigente normativa il Collegio Sindacale verrà eletto soltanto quando ciò sarà imposto dalla legge.

ART. 6) I soci dichiarano di autorizzare l'Amministratore Unico testé nominato a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società, a richiederne l'iscrizione nell'Albo di cui al D.M. 23 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004 - ai sensi degli articoli 2512 e 2515 c.c., 223 sexiesdecies disposizioni di attuazione del c.c., e D.Lgs. 220/2002 - e ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che fossero richieste dall'autorità amministrativa al fine delle iscrizioni di legge e dell'ottenimento di tutte le agevolazioni previste in favore delle società cooperative, ed a tal fine dichiarano:

- che la società è disciplinata dai principi della mutualità prevalente secondo le disposizioni degli artt. 2512 ss. c.c.;
- che lo Statuto sociale prevede i versamenti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 7) Le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico della Società qui costituita, per l'importo presumibile che le parti comparenti indicano in euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero).

Il presente atto e le relative formalità, relativi a cooperativa a mutualità prevalente, sono esenti da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia domanda, lo approvano e confermano, e con me notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti quaranta.

Consta di fogli due, scritti parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate quattro e sin qui della presente.

F/TI: Donatella Luongo, Stefano Savarese, Ciro Savarese, Francesco Ragonese
Notaio (Sigillo).

SEGUE QUANTO ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FIORITA - SCUOLA DELL'INFANZIA.

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Salerno (SA).

Indirizzo nel comune predetto, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere modificati, istituiti o soppressi, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c., intendendo la Cooperativa svolgere la propria attività con i requisiti della mutualità prevalente ai fini degli artt.2512 e 2513 c.c., persegue tali obiettivi nel rispetto dei seguenti principi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della Legge 381/91, è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sociali rivolte, in via prioritaria ancorché non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, inoltre, intende perseguire tramite la gestione in forma associata delle proprie attività, le finalità educative e di crescita spirituale ed umana.

La cooperativa potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficoltà e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunità.

Più in particolare si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarietà, per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attività scolastica, formativa ed interventi educativi in genere;
- organizzare attività di promozione, nonché corsi di formazione, di istruzione e d'aggiornamento tramite attività educative, scolastiche, para-scolastiche ed aggregative.

In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi:

- scuole materne private; istruzione di grado preparatorio; scuole materne e speciali collegate a quelle primarie; ludoteca; servizio di scuolabus;
- asili nido e/o nidi d'infanzia, centri per l'infanzia, spazi per bambini e per famiglie, servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
- istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indiretta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di servizi per la prima infanzia;
- istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indiretta, di scuole anche paritarie e/o parificate d'ogni ordine e grado integrate ad attività educative di istruzione o sociali o assistenziali;
- istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indiretta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di servizi per la prima infanzia;

- istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indiretta, di scuole anche paritarie e/o parificate d'ogni ordine e grado integrate ad attività educative di istruzione o sociali o assistenziali;
- istituzione e gestione di centri promozione di una permanente attività di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano la collettività;
- servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre strutture d'accoglienza;
- pubblicazione di periodici diretti all'informativa sociale;
- realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per tirocinanti, attività di prevenzione;
- gestione di attività animative, sportive, riabilitative ed aggregative;
- realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici;
- attività di formazione e consulenza;
- gestione di mense, cucine, attività di catering;
- istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, etc.;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attività di educazione, formazione e istruzione.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

La Cooperativa può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili, in particolare con Enti locali, A.s.l., Diocesi, Parrocchie, Istituti, Comunità, Pensionati, Case Famiglia, Centri Sociali e di Medicina Sociale, Centri Diurni, Centri Sociali d'Educazione permanente, Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie, Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole Secondarie di Secondo Grado, Carceri Minorili, Case di Rieducazione, Centri di Rieducazione, Centri di Disintossicazione, Centri d'Animazione del Tempo Libero, Consultori Familiari, Centri d'Assistenza per handicappati, Provveditorato agli Studi, Enti Ospedalieri anche Psichiatrici, Tribunale dei Minori, Istituti per l'infanzia, Ministero di Grazia e Giustizia, Asili Nido.

La cooperativa favorirà tutte le iniziative finalizzate all'approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro famiglie, del personale docente e non docente e di tutti coloro che sono a ciò interessati.

La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvederà a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti,

parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attività e delle attività collaterali.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere superiore al massimo previsto dalla legge, nel rispetto dell'art.2519 c.c.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Soci sovventori, (art. 4 della legge 31.01.92, n. 59).

Possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 25,00 (venticinque/00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti

rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti i documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione

della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto agli utili, al ristorno, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.

ART.10

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non è determinato in un ammontare prestabilito ma non può essere inferiore o superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno una quota complessiva di capitale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa (o l'erede nel caso di morte) risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni

riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o la trasformazione in altro tipo di società o in altro ente;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15

ESCLUSIONE

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa;
- 3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- 5. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 6. nei casi previsti dell'articolo 2288 c.c., primo comma.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei

rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di cui al presente statuto.

Gli eredi, allorquando siano provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione non comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale composto dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalle riserve previste dalla legge (artt.2545 ter e quater c.c.).

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Le quote sono indivisibili.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo

se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio (art.2545 duodecies c.c.), la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio nei termini e secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto dei limiti previsti dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare quanto conferito dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento sia della riserva legale sia di fondi mutualistici.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno applicare le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso,

la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

d) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

e) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) collegio sindacale, se nominato.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;

6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7. deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta;

in seconda convocazione, qualora prevista nell'avviso di convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea deliberi sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, emessi ai sensi dell'art.2526 c.c., ultimo comma, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ART. 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AMMINISTRATORE UNICO

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina;

- da un Amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (se esistenti).

Gli Amministratori sono rieleggibili e durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina ed anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 30

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quanto a cio' non provvede l'assemblea, puo' inoltre nominare uno o piu' vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi

membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di forme di convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

ART. 31

MANCANZA SOPRAVVENUTA DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386, del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino

alla sostituzione.

ART. 32

POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e spetta loro la competenza per adottare lo spostamento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale.

ART. 33

DELEGHE DEL CONSIGLIO

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Il Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del comitato.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori, o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 34

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico o alternativamnte al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ART. 35

COMPENSI E RIMBORSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea puo' anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 36

La società può nominare il collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio. I sindaci devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; tuttavia, qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. e, quando obbligatorio per legge, esercita la revisione legale dei conti sulla società. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (art.2477 ultimo comma c.c.).

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (art.2404 c.c.). La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART. 37

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 38

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 39

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più

liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 41

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 42

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 43

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 45

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle della legge 381/1991, quelle delle leggi regionali in materia e quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 46

Ai fini di quanto previsto al comma 3 art.17 del D-Lgs 24 marzo 2006 n.155 e, quindi, ai fini dell'acquisizione da parte della presente cooperativa sociale della qualifica di impresa sociale di cui a detto d.Lgs 155, la cooperativa:

- a) deve redigere e depositare al Registro Imprese il bilancio sociale di cui all'art.10 comma 2 detto D.Lgs 155;
- b) deve coinvolgere i lavoratori e i destinatari delle attività svolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 detto D.Lgs 155.

F/TT: Donatella Luongo, Stefano Savarese, Ciro Savarese, Francesco Ragonese
Notaio (Sigillo).